Congruità anche per cessione e sconto in fattura non 110%

Le esclusioni. Il Dl Antifrode ha determinato una distinzione tra i bonus cedibili, come eco e sismabonus ordinari, dove è obbligatoria l'asseverazione, e quelli non cedibili, come per l'antifurto

Luca De Stefani
Giorgio Gavelli

Non è una estensione a 360° delle asseverazioni tecniche su tutti i bonus edilizi quella determinata dal decreto Antifrode 157/2021. In particolare, gli interventi diversi da quelli con efficacia antisismica o di risparmio energetico (come ad esempio l'ordinario bonus ristrutturazione del 50% di cui all'articolo 16-bis del Tuir o il bonus facciate non influente dal punto di vista termico, al 90% fino al prossimo 31 dicembre e con prevista riduzione al 60% per il solo 2022) continueranno ad essere fruibili senza l'asseverazione di congruità, sempre obbligatoria, invece, per tutti gli interventi superbonus e per quelli noti come ecobonus e sismabonus.

Dal 12 novembre scorso, infatti, "l'asseverazione della congruità delle spese", in base ai prezzari individuati dal dall'articolo 3, comma 2, del decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020 (il quale rimanda al punto 13 dell'allegato A dello stesso decreto), nonché in base «ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni», da un emanando decreto del ministro della Transizione ecologica (altra novità decreto Antifrode), dovrà essere predisposta, non solo, come avveniva prima, per la fruizione diretta in dichiarazione o per l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura del super ecobonus, del super sismabonus e, per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, dell'ecobonus e del bonus facciate qualificato, cioè con pratica Enea (articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge 34/2020), ma anche per l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura (anche delle rate residue, dopo un iniziale passaggio in dichiarazione) di tutti gli altri bonus edili, per i quali questa opzione è possibile, cioè per il bonus casa da lettere a) e b) dell'articolo 16-bis del Tuir, il bonus facciate non qualificato (senza pratica EneaNEA), il sisma bonus non al 110%, eccetera (nuovo testo dell'articolo 121, comma 1-ter, lettera b, del Dl 34/2020). Pertanto, per questi ultimi bonus edili, l'asseve-

Facciate: la circolare 2/2020 già prevedeva controlli di congruità ma ora questa è prevista come requisito

sa che, a posteriori, dovesse rivelarsi come "non congrua" e che, ove passasse l'interpretazione di una decorrenza immediata, sarebbe impossibile da comunicare alle Entrate. In entrambi i casi si pone il problema di qualificare l'opzione come non esercitabile integralmente o solo per l'importo eccedente la congruità. La detrazione, invece, resterebbe libera, seppur riferita ad importi "non congrui" e quindi presumibilmente discutibili. L'effetto, come anticipato, si riverbera soprattutto sui bonus che non prevedevano alcuna attestazione di congruità, come il bonus ristrutturazione 50% o quello facciate "non termico" del 90%. In quest'ultima caso, già la circolare n. 2/E/2020 prevedeva, la "verifica di congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti", ma un conto è ammettere la possibilità in sede di controllo, un altro è stabilirlo per legge come requisito indispensabile per la cessione o lo sconto in fattura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STEFANO MARRA

L'operazione di cessione sotto il focus antiriciclaggio

Lotta al denaro sporco

Antonio Iorio
Laura Ambrosi

un'amplia platea di cedenti. Da questo nuovo quadro normativo, occorre comprendere, innanzitutto, chi siano i soggetti tenuti al nuovo adempimento.

Si fa generico rinvio all'articolo 3 del Dlgs 231/2007, che include sia gli inter-

sono tenuti a non acquisire il credito in presenza di elementi di sospetto. I professionisti dell'area contabile sono infatti estranei alla concreta acquisizione.

Nelle more dei chiarimenti, si ritiene, però, che anche un'auspicabile

razione di congruità non sarà necessaria per la fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, ma come detto solo per la cessione o lo sconto in fattura.

Relativamente alla decorrenza delle nuove disposizioni, il repentino aggiornamento dei modelli di comunicazione delle opzioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche (Provvedimento delle Entrate 312528 datato 12 novembre) accompagnato da un temporaneo blocco delle trasmissioni telematiche, lascia intendere che l'entrata in vigore – anche in base al testo letterale del decreto Antifrode – sia immediata sotto tutti i punti di vista. Ove venisse confermata la retroattività dell'attestazione di congruità a tutte le spese già sostenute ma non ancora cedute al 12 novembre scorso, la "stretta" impatterebbe anche su situazioni già "cristallizzate" da una fattura emessa dall'impresa esecutrice e da un bonifico già effettuato, e il mero ritardo nella comunicazione dell'opzione comporterebbe, di fatto, in caso di "non congruità" delle spese, l'impossibilità di portare a termine la cessione. Per non parlare dello "sconto in fattura" già riconosciuto a fronte di una spe-

Gli obblighi anti riciclaggio vanno valutati con attenzione dai professionisti che intervengono negli adempimenti per la fruizione dei superbonus da parte dei clienti.

Il Dl 157/2021, infatti, nell'intento di contrastare più attivamente le frodi nel settore, coinvolge attivamente professionisti e intermediari finanziari. Ora, con le nuove norme, i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (articolo 3 del Dlgs 231/2007) che intervengono nelle cessioni comunicate all'agenzia delle Entrate, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrano elementi di sospetto che obbligano alla segnalazione all'Uif.

Da evidenziare che l'Uif, nella comunicazione dell'11 febbraio 2021, ha individuato alcuni indici, seppur generici, di rischio:

- l'eventuale natura fittizia dei crediti;
- la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
- lo svolgimento di attività finanziaria abusiva da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da mediari finanziari (banche, società di investimento, poste eccetera), sia i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, revisori eccetera).

Sarebbe opportuna, almeno in un documento di prassi, un'esplicitazione delle categorie obbligate.

Interpretando in modo sistematico il contenuto della nuova disposizione sembrerebbero obbligati sia gli intermediari finanziari, sia i professionisti. Ciò in quanto in concreto, per il credito "intervengono" sia i professionisti per il visto di conformità e l'invio telematico dell'istanza, sia gli enti finanziari per l'acquisizione.

In questa ipotesi, sono tutti tenuti a un'attenta valutazione preventiva obbligatoria ai fini degli adempimenti antiriciclaggio pena le sanzioni previste dal Dlgs 231/2007.

Operando invece un'interpretazione letterale, la nuova disposizione parrebbe restringere i nuovi obblighi ai soli intermediari finanziari, stante il riferimento ai soggetti che

Obbligati agli adempimenti sia gli intermediari finanziari sia i professionisti

esclusione dei professionisti, possa comunque comportare un loro coinvolgimento in ipotesi di illeciti e/o di mancate acquisizione dei crediti da parte degli enti finanziari.

Se, infatti l'intermediario finanziario, per le più svariate ragioni, valuti sospetto un determinato credito:

- segnala l'operazione all'Uif,
- non conclude l'acquisizione.

Ma per quel credito, il professionista aveva preliminarmente apposto il visto di conformità e/o comunicato la cessione in via telematica. È verosimile che vengano richieste al professionista le ragioni per le quali egli, a differenza dell'intermediario, non abbia ravvisato alcun sospetto (e omesso la segnalazione). Se tali ragioni non siano ritenute valide, gli ispettori gli contesteranno l'inadempimento.

Da evidenziare, peraltro, che le linee guida antiriciclaggio del Cndcec - ora verosimilmente da aggiornare - per l'apposizione del visto di conformità in dichiarazione ritengono esaustiva, salva diversa valutazione dell'interessato, ai fini dell'adeguata verifica, la sola acquisizione in copia e conservazione del documento di identità del cliente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA